

28/06/13

Sent. N° 6105/13
R. G. N° 8150/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Dott. Amelia Torrice | Presidente |
| Dott. Tiziana Assunta Orru' | Consigliere |
| Dott. Glauco Zaccardi | Consigliere rel. |

all'udienza del 18/06/2013


nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **8150/2009**:

tra

TELECOM ITALIA SPA, con domicilio in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, 22 00195 ROMA, con l'avv. MARESCA ARTURO ** BOCCIA FRANCO RAIMONDO (BCCFNC59A20G484O) VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, 22 00195 ROMA; ROMEI ROBERTO ** (RMORRT56R03H501Z) VIA L. G. FARAVELLI, 22 00195 ROMA; MORRICO ENZO ** (MRRNZE50T20H501D) VIA L. G. FARAVELLI, 22 00195 ROMA;

Appellante

contro

 domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 209 00186 ROMA, con l'avv. SILVESTRI LUCA ** CIRILLO ERNESTO MARIA * (CRLRST73P27F839I) C/O SILVESTRI - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 209 00186 ROMA;

Appellata

Oggetto: appello contro sentenza resa dal giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Roma n. 16025/2008 del 16/10/2008.

Conclusioni: per ciascuna delle parti come da rispettivi scritti difensivi e da verbale dell'udienza di discussione.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.

Con la sentenza di cui all'oggetto il Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di [REDACTED] all'inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L., con decorrenza dal 13/10/2005, respingendo la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e ponendo a carico dell'odierno appellante un 1/3 delle spese di lite.

Il Tribunale ha accolto la domanda sulla base dell'interpretazione dell'accordo del 13/10/2005 e delle norme di raccordo del contratto collettivo, affermando che il diritto al passaggio dal 4° al 5° livello dei lavoratori addetti al settore gestione frodi avvenisse automaticamente, col mero decorso del termine di 48 mesi dall'inizio dello svolgimento delle mansioni.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Telecom Italia s.p.a., con ricorso depositato il 13/10/2009, con il quale ha lamentato l'erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali e degli accordi collettivi, violando così l'art. 1362 c.c.. Ha concluso chiedendo, in integrale riforma della sentenza, il rigetto della domanda formulata nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado.

L'appellato si è costituito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

Con l'unico motivo di ricorso la Telecom Italia censura la sentenza impugnata per non avere correttamente interpretato le norme di raccordo del Ccnl del 19/7/2000 l'accordo sindacale del 13/10/2005, i quali, contrariamente a quanto affermato sentenza, non prevederebbero l'automaticità del passaggio dal 4° al 5° livello del contratto collettivo, sulla sola base dell'assegnazione al servizio contrasto frodi e del decorso del tempo. Secondo la ricostruzione ermeneutica dell'appellante i due accordi debbono essere interpretati nel senso che il passaggio al livello superiore avviene con la permanenza nelle relative mansioni per un periodo non inferiore a 48 mesi, e dopo la positiva valutazione della acquisita professionalità effettuata da parte dell'azienda. L'appellante lamenta ancora la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, afferma che gli accordi avrebbero riconosciuto il diritto all'automatico passaggio, mentre dall'altro che debba essere fatta una valutazione di professionalità da parte dell'azienda. Infine l'appellante ha sottolineato l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il giudice, giacché la decorrenza del diritto al superiore inquadramento sarebbe stata fissata al 13/10/2005, e non al 13/10/2009, momento in cui sarebbe maturato il quadriennio di svolgimento delle superiori mansioni.

L'appello è infondato.

La contraddizione nella motivazione rilevata dall'odierno appellante sussiste, ma non è sufficiente a determinare l'accoglimento dell'appello.

L'accordo del 13/10/2005, difatti, stipulato tra l'appellante e le rappresentanze sindacali unitarie, espressamente rileva che l'attività di contrasto frodi *si caratterizza... Per i contributi relativi alla declaratoria generale del livello 5 di cui all'articolo 23 del vigente Ccnl...* . Pertanto deve prendersi atto che lo stesso accordo di fatto qualifica

come appartenente al 5° livello l'attività svolta dagli addetti al centro antifrode, come il Corsi. L'accordo conclude inoltre stabilendo che *il personale di livello 4 inserito in tale attività sarà inquadrato al livello 5°, in relazione al completo sviluppo della professionalità espressa, secondo i tempi e le modalità indicate dalle norme di raccordo vigente Ccnl, tenuto conto dell'esperienza pregressa.*

La norma di raccordo al C.c.n.l., del 19/7/2000, ha stabilito che *il personale assunto al 4° livello che svolge attività specialistiche e/o di coordinamento operativo, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 5° previa valutazione dell'azienda.*

Ritiene il collegio che la normativa di cui sopra non possa essere interpretata se non nel medesimo senso del giudice di prime cure, la cui interpretazione deve essere condivisa.

In particolare occorre prendere atto che nell'accordo del 13/10/2005 le parti sociali hanno espressamente riconosciuto che le mansioni di coloro che sono addetti al centro antifrode corrispondono a quelle di 5° livello e pertanto la norma deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del superiore livello non è sottoposto a valutazione dell'azienda, ma consegue automaticamente allo svolgimento per 48 mesi delle mansioni indicate. È lo stesso accordo inoltre ad indicare che si deve tenere conto della professionalità pregressa.

Questa Corte deve infine evidenziare che le norme di coordinamento del Ccnl si riferiscono più in generale a coloro che, inquadrati al 4° livello, svolgono attività specialistiche e/o di coordinamento, mentre l'accordo del 2005 prevede espressamente l'attività degli addetti al centro antifrode, come l'appellato.

Né potrebbe affermarsi, come fa l'appellante, che il quadriennio esercizio delle mansioni debba essere fatto decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, perché il valore ricognitivo dello stesso è chiaramente desumibile dal tenore letterale delle parole, con le quali le parti prendono atto che fino a quel momento l'attività prestata è da inquadrarsi al 5° livello, imponendo altresì la valutazione della professionalità pregressa.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta l'appello;

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 1980, con distrazione.

Roma, 18/06/2013

Il Consigliere estensore
Dott. Glauco Zaccardi

Il Presidente
Dott. Amelia Torrice


L. CANCELLIERE
Anna Chhate

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23 LUG 2013
L. CANCELLIERE
Amelia Torrice